

## CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE GAS NATURALE (Condizioni generali)

### **PREMESSA:**

Il Cliente, consapevole, delle novità introdotte dal D Lgs 23 maggio 2000 n° 164 in materia di liberalizzazione del settore del gas, dichiara di essere "Cliente idoneo", ovvero di essere persona fisica o giuridica che ha le capacità, per effetto del predetto decreto, di stipulare contratti di fornitura gas naturale con Società di Vendita e di esercitarne il diritto.

### **Art. 1 - RECEPIMENTO DELLE PREMESSE E DELLA RICHIESTA DI FORNITURA.**

Le presenti condizioni di somministrazione, le premesse, le avvertenze, le comunicazioni, gli impegni, le dichiarazioni contenute nella richiesta di fornitura allegata al presente contratto e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto medesimo.

### **Art. 2 - DEFINIZIONI**

2.1 – Ai fini del presente contratto valgono le seguenti definizioni. **Società di Vendita:** L'azienda che vende gas naturale ai clienti; nel presente contratto la Società di Vendita è GAS POLLINO S.R.L. autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico. Nel presente contratto si farà riferimento a GAS POLLINO S.R.L. anche come "il Venditore". **Impresa di Distribuzione:** L'azienda che opera il trasporto di gas, attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti; **Condote di distribuzione:** l'insieme di tubazioni, curve e raccordi ed accessori uniti tra di loro per la distribuzione del gas ai clienti. Queste possono essere posate sul suolo pubblico o privato e, partendo dalla cabina di prelievo, riduzione e misura del Distributore locale portano il gas all'impianto esterno all'abitazione del Cliente; La tubazione stradale è realizzata nel rispetto delle norme vigenti a cura del Distributore o del Comune che ne rimane responsabile in via esclusiva, ne effettua la manutenzione e può provvedere, previa comunicazione, al Cliente ed al Venditore alle necessarie modifiche ivi compresi gli allacciamenti ad altri utenti. Sono a carico del Cliente tutte le spese per gli impianti, a partire dal rubinetto di presa sul misuratore, da corrispondersi al Distributore; **Impianto esterno:** il complesso di dispositivi, apparecchiature ed elementi compresi fra la tubazione stradale (questa esclusa) ed il contatore (questo escluso) costituenti le installazioni necessarie a fornire il gas al Cliente e da realizzarsi da parte del distributore; **Contatore o Gruppo di Misura:** lo strumento di misurazione dei volumi di gas, munito di totalizzatore numerico installato presso il Cliente. Il contatore è munito del contrassegno di avvenuta verifica da parte dell'autorità competente. **Impianto di derivazione di utenza:** l'insieme dell'impianto esterno del contatore e dell'elemento di raccordo tra il contatore e l'impianto interno. **Punto di Riconsegna:** è il punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del Cliente finale, dove l'impresa di distribuzione riconsegna il gas naturale per la fornitura al Cliente; **Punto di Consegna:** è il punto coincidente con il Punto di Riconsegna della rete di trasporto, dove l'utente rende disponibile all'impresa di distribuzione il gas naturale direttamente o indirettamente fornito da utenti del servizio di trasporto. **Impianto interno:** il complesso delle tubazioni ed accessori che distribuiscono il gas dal punto di consegna agli apparecchi di utilizzazione. L'alloggiamento del contatore fa parte integrante dell'impianto interno. L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno e degli apparecchi di utilizzazione sono a totale carico e sotto l'esclusiva responsabilità del Cliente; **Cliente Idoneo:** la persona fisica o giuridica che ha la capacità di stipulare contratti di fornitura gas metano con Società di Vendita e di esercitarne il diritto; **Cliente:** è il consumatore che acquista gas per uso proprio. **Anno termico:** è il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di ogni anno ed il 30 settembre dell'anno successivo. **Autorità o ARERA:** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995 n°481. 2.2 – Per quanto nel presente articolo non definito si rimanda alle definizioni contenute all' Art.1 del D. Lgs n.164 del 2000 oltre che all' articolo 1 della delibera n°229 del 2001 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. 2.3 – Il Venditore ed il Cliente convengono che la somministrazione di gas sarà regolata dalle condizioni di seguito riportate salvo eventuali adeguamenti.

### **Art.3 – VARIAZIONI CONTRATTUALI PER ADD. NORMATIVI E VAR.NI UNILI L. CLAUSOLE CONTRATTUALI**

3.1 – Nel caso in cui disposizioni introdotte da norme di legge o da provvedimenti di Pubbliche Autorità impongono modifiche o integrazioni alle condizioni del presente contratto suscettibili di inserimento automatico, le stesse saranno recepite ed applicate secondo la decorrenza per essere prevista nei suddetti atti normativi.

3.2 – Nel caso in cui non sia previsto il recepimento automatico, il Venditore comunicherà al Cliente le suddette modifiche e/o integrazioni con apposita comunicazione scritta da inviarsi almeno 60 giorni prima della decorrenza delle variazioni stesse, specificando altresì che nel medesimo termine dalla ricezione della comunicazione il Cliente potrà recedere dal contratto.

3.3 – Entro 30 (trenta) giorni il Cliente si impegna ad accettare le modifiche proposte ovvero a comunicare la propria indisponibilità a rivedere le condizioni del contratto. In difetto di comunicazione da parte del Cliente entro il sopracitato termine le modifiche proposte si intenderanno accettate.

3.4 – In caso di non accettazione della proposta, ciascuna parte potrà recedere dal contratto con un preavviso pari ad almeno 30 (trenta) giorni comunicato mediante lettera raccomandata A.R.

### **Art.4 - FINALITA' ED OGGETTO DEL CONTRATTO**

4.1 – Il presente contratto disciplina i rapporti tra la Società di Vendita ed il Cliente, fissando gli obblighi ed i diritti reciproci nel rispetto della vigente normativa e delle Delibere dettate dall' Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.

4.2 – Il contratto riguarda in particolare l'attività di somministrazione del gas naturale, ai sensi dell'Art. 1559 del Codice Civile, da parte della Società di Vendita nei confronti del Cliente e tutte le altre attività strumentali a quest'ultima o che ne costituiscono naturale corollario come all'attività di rilevazione dei consumi del misuratore dei consumi di gas naturale; La bollettazione/fatturazione dei consumi rilevati sulla base dei prezzi vigenti, fa riscossione degli importi bollettati/fatturati alle date e con le modalità indicate nei documenti fiscali (bolletta/fattura). Con riferimento all'attività di somministrazione, le parti si danno atto del fatto che il gas somministrato, reso disponibile dal Distributore al Cliente presso il punto di riconsegna, avrà le stesse caratteristiche chimiche e merceologiche di quello consegnato al o ai punti di consegna esistenti sull'impianto. Le parti si danno altresì atto che il calcolo del contenuto energetico messo a disposizione del Cliente sarà quello determinato dal Distributore ai sensi della delibera 237/2000 dell'ARERA o da altra delibera che la integri o la sostituisca. Ai fini del presente contratto la Società di Vendita ed il Cliente concordano di assumere come valide le determinazioni dei parametri di controllo della qualità effettuate dal trasportatore. E facoltà delle parti accertarsi che il Potere Calorifico Superiore (di seguito anche PCS) attribuito all'utente sia rappresentativo del gas messo a disposizione ed eventualmente richiedere la verifica in contraddittorio con il trasportatore.

### **Art.5 - DISCIPLINA DELL'AVVIO DELLA FORNITURA**

5.1 – Chi intende ottenere la fornitura del gas deve rivolgere richiesta al Venditore.

5.2 – Il Venditore si riserva il diritto di fornire il gas, nei termini previsti dalla normativa di settore a condizione che

a) esista già la tubazione stradale nella via in cui è situata l'unità immobiliare per cui viene fatta richiesta o vi siano le condizioni per realizzarla ai sensi della convenzione in essere tra il Distributore locale ed il Comune non che ai sensi del D.Lg 164/2000. In quest' ultimo caso la fornitura sarà attivata solo una volta realizzata la tubazione stradale da parte del Distributore locale, del Comune ovvero dello stesso Cliente e sempre che ricorrano le condizioni di cui ai successivi punti; b) esista già l'allacciamento della rete di distribuzione locale al fabbricato, oppure vi sia l'impegno da parte del distributore a realizzarlo. In tale ultimo caso la somministrazione di gas avrà luogo solo a seguito della realizzazione dell'allacciamento da parte del Distributore e della relativa comunicazione al Venditore; c) il Cliente abbia provveduto al pagamento dei contributi di allacciamento direttamente al Venditore che è autorizzato all'incasso in nome e per conto del Distributore, fermo restando l'obbligo a carico dello stesso Cliente di provvedere a sua cura e spese, su indicazione del distributore, a tutte le opere, propedeutiche e complementari, necessarie alla realizzazione dell'allacciamento medesimo, se non comprese nella quota forfettizzata. Il mancato pagamento da parte del Cliente del contributo di allacciamento impedisce l'avvio della fornitura e comporta la risoluzione automatica ed espressa del presente contratto senza che per tale ragione il Cliente possa avanzare alcuna pretesa o avere a lamentare alcunché nei confronti del Venditore; d) il richiedente abbia ottenuto dalla proprietà dello stabile e, se del caso, dalle pubbliche autorità competenti e/o da altri terzi privati eventualmente titolari di servizi di passaggio o altri diritti reali sui beni dove posare le condotte per effettuare l'allacciamento, l'autorizzazione per la posa delle condotte per effettuare l'allacciamento medesimo e si renda disponibile a consegnare tale autorizzazione ove richiesta dal Distributore e/o dal Venditore; e) il richiedente ovvero il distributore abbiano prodotto tutta la documentazione attestante il possesso dell'abitabilità e/o agibilità nonché eventuali altre documentazioni richieste dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle documentazioni di cui al successivo Art.5. 5.3 – Il mancato verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti punti comporta la risoluzione espressa del presente contratto, senza che il Cliente possa in alcun modo lamentarsi di ciò o avere a che pretendere in relazione a ciò nei confronti del Venditore.

5.4 – Ferme restando le condizioni di cui ai punti che precedono la stipula del presente contratto comporta l'avvio del servizio gas nei tempi e con le modalità conformi a quanto previsto dai livelli di qualità commerciale di cui alla normativa di settore, nonché al successivo art.5 salvo specifico e diverso accordo con il Cliente e subordinatamente al versamento da parte di quest'ultimo di una somma a titolo di deposito cauzionale e degli importi comunque richiesti ai sensi del presente contratto; l'importo corrispondente al deposito cauzionale sarà conguagliabile con l'ultima fattura.

### **Art.6 - RESPONSABILITA' RELATIVE ALL'IMPIANTO**

6.1 – In caso di nuova fornitura l'attivazione del servizio dovrà essere effettuata dal distributore previa verifica di quanto previsto dalla legge 46/90, e del rispetto di quanto previsto dal D.M. 12 aprile 1996 nonché di ogni altra normativa di settore vigente. Il Cliente finale, pertanto, dovrà fornire la documentazione necessaria, prevista dalla delibera dell'ARERA n°40/04 e successive modifiche ed integrazioni, al distributore ovvero al Venditore qualora questi sia a ciò autorizzato dallo stesso distributore.

6.2 – In quest'ultimo caso il Venditore si limita ad acquisire le dichiarazioni e le certificazioni di competenza del Distributore ed a recapitarle allo stesso distributore non assumendo alcuna responsabilità in relazione all'impianto ed alle attività di competenza del Distributore e/o del Cliente.

### **Art.7 – MODALITA' DI UTILIZZO DEI DATI DI MISURA**

PER INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI INERENTI IL CONTRATTO: GAS POLLINO S.r.l. – [www.gaspollino.it](http://www.gaspollino.it) info.utenti@gaspollino.it Autorizzazione Ministero Sviluppo Economico N. 448V - Pec: [infoutenti@pec.gaspollino.it](mailto:infoutenti@pec.gaspollino.it)

7.1 – La società di Vendita provvede ad utilizzare, ai fini della fatturazione, i dati di misura rilevati dall'impresa di distribuzione in accordo alle tempistiche di cui all'art. 14 del Testo Integrato dell'Attività di Vendita.

7.2 – La società di Vendita, relativamente ai clienti titolari di punti di riconsegna di cui all'art. 14 del Testo Integrato dell'Attività di Vendita, mette a disposizione una modalità di autolettura dei consumi.

7.3 – L'autolettura è valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal cliente finale rispetto ai consumi storici del cliente stesso. L'autolettura, se comunicata all'esercente nel periodo indicato in bolletta, è valida ai fini della fatturazione a conguaglio, salvo eventuale successiva rettifica a seguito di raccolta di misura effettiva.

7.4 – La società di Vendita comunica la eventuale non validità dell'autolettura effettuata dal cliente.

### **Art.8 - MANCATA LETTURA DEL GRUPPO DI MISURA**

8.1 – In caso di mancata raccolta della misura secondo le previsioni di cui all'art. 14 del Testo Integrato dell'Attività di Vendita del Gas per i clienti titolari di un punto di riconsegna dotato di misuratore non accessibile o con accessibilità parziale, la società di vendita è tenuta a fornire, nella prima bolletta utile, informazione al cliente sulle cause che hanno impedito la raccolta della misura in accordo a quanto trasmesso dall'impresa di distribuzione.

8.2 – In caso di mancata raccolta della misura secondo le previsioni di cui all'art. 14 del Testo Integrato dell'Attività di Vendita per i clienti titolari di un punto di riconsegna dotato di misuratore accessibile, il cliente riceve nella prima bolletta utile un indennizzo automatico pari a 25,00 (venticinque) euro secondo le modalità, in quanto compatibili, previste dalla normativa in materia di qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas.

### **Art.9 - PERIODICITA' DI FATTURAZIONE DEI CONSUMI**

9.1 – La periodicità di fatturazione viene stabilita tenendo conto dei consumi annui attribuibili al Cliente:

- a) per clienti con consumi fino a 500 mc/anno la periodicità di fatturazione è almeno quadrimestrale;
- b) per clienti con consumi superiori a 500 mc/anno e fino a 5000 mc/anno, la fatturazione è almeno trimestrale;
- c) per i clienti con consumi superiori a 5000 mc/anno, la periodicità di fatturazione è almeno mensile ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili.
- d) i clienti di cui all' articolo 9.1 lettera a) devono ricevere ogni anno almeno una bolletta di conguaglio. I clienti di cui all' art. 9.1 lettera b) devono ricevere ogni sei mesi almeno una bolletta di conguaglio. I clienti di cui all' art. 9.1 lettera c) devono ricevere solo bollette calcolate su consumi effettivi.

### **Art.10 - MODALITA' DI CALCOLO DEI CONSUMI**

10.1 – Fra una lettura o autolettura e la successiva, la fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati dall' esercente sulla base dei consumi storici del Cliente.

10.2 – Per i clienti nuovi, la prima fatturazione stimata o in acconto si effettua sulla base dei consumi che l'esercente ritiene possano essere attribuiti al Cliente in relazione a quanto dichiarato dal Cliente stesso al momento della richiesta di allacciamento alla rete di distribuzione di subentro o di volta in ordine della destinazione d' uso del gas al numero ed al tipo di apparecchiature alimentate a gas di cui dispone il Cliente.

10.3 – GAS POLLINO S.R.L. rende note ai propri clienti le modalità di calcolo dei consumi presunti per la fatturazione stimata o in acconto. Tali modalità devono ridurre al minimo lo scostamento tra consumi effettivi e consumi stimati. Il calcolo dei consumi stimati deve essere effettuato dall' esercente sulla base delle letture o autoletture del gruppo di misura. In presenza di più autoletture, possono essere prese in considerazione le sole autoletture trasmesse nell' intervallo di tempo indicato dall' esercente nella bolletta.

10.4 – Le variazioni delle tariffe devono essere applicate sulle bollette emesse dopo la data di decorrenza indicata nel provvedimento di variazione, limitatamente ai consumi attribuibili al periodo successivo a detta data.

10.5 – L' attribuzione dei consumi avviene su base giornaliera considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo.

### **Art.11 - TEMPI E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA BOLLETTA**

11.1 – Il termine di scadenza per il pagamento non può essere inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione della bolletta.

11.2 – Il pagamento della bolletta se avviene entro i termini di scadenza presso i soggetti e con le modalità indicate da GAS POLLINO S.R.L., libera immediatamente il Cliente dai suoi obblighi. Eventuali ritardi nella comunicazione dell'avvenuto pagamento all' esercente da parte del soggetto autorizzato alla riscossione non possono essere imputati al Cliente.

11.3 – GAS POLLINO S.R.L. offre al Cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta accessibile nel territorio di ciascuna provincia servita.

### **Art.12 - INTERESSI DI MORA IN CASO DI RITARDATO O MANCATO PAGAMENTO**

12.1 – Il Cliente si impegna a pagare la bolletta entro il termine da essa indicato. Qualora il Cliente non rispetti tale termine, GAS POLLINO S.R.L. può richiedere al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento, così come definito ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998 n.213 (di seguito tasso ufficiale di riferimento) aumentato di 3,5 punti percentuali.

12.2 – Il Cliente buon pagatore è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni di ritardo.

12.3 GAS POLLINO S.R.L. può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della bolletta. Non è ammessa la richiesta di risarcimento di ulteriori danni.

### **Art.13 - MODALITA' E TEMPI DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA**

13.1 – GAS POLLINO S.R.L. in caso di mora del Cliente, invia a quest'ultimo una comunicazione a mezzo di lettera raccomandata semplice indicante il termine ultimo entro cui il Cliente deve provvedere al pagamento all'esercente, i tempi entro i quali, in costanza di mora, la fornitura di gas può essere sospesa nonché i costi delle eventuali operazioni di sospensione e di riattivazione della fornitura. Detta comunicazione ha il valore di costituzione in mora.

13.2 – GAS POLLINO S.R.L. non può sospendere la fornitura al Cliente:

- a) in assenza della comunicazione scritta di cui al precedente comma 1;
- b) quando, pur essendo scaduto il termine per il pagamento della bolletta, il pagamento del corrispettivo sia effettuato e comunicato a GAS POLLINO S.R.L. nei termini e con le modalità indicate da GAS POLLINO S.R.L. stessa, ma non sia stato ancora trasmesso a quest'ultima per causa non imputabile al Cliente;
- c) in caso di mancato versamento di importi in misura inferiore od uguale all'ammontare del deposito cauzionale;
- d) durante i giorni indicati come festivi sul calendario comune, durante i giorni di venerdì e sabato ed i giorni che precedono i giorni festivi;
- e) per mancata sottoscrizione del contratto di vendita.

13.3 – In deroga a quanto stabilito dal comma 2, lettera a), GAS POLLINO S.R.L. può sospendere la fornitura anche senza preavviso a motivo di accertata appropriazione fraudolenta del bene oggetto della fornitura, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto. GAS POLLINO S.R.L., in caso di sospensione per morosità può richiedere al Cliente il pagamento del contributo di disattivazione e riattivazione della fornitura di gas, nel limite del costo sostenuto per tali operazioni.

GAS POLLINO S.R.L. dichiara di avvalersi della possibilità, in caso di morosità del Cliente finale, di richiedere la sospensione temporanea della fornitura mediante le modalità previste dal Distributore locale. In tal caso, non vi è interruzione del servizio di distribuzione ed il Punto di Riconsegna, chiuso per morosità rimane in carico a GAS POLLINO S.R.L. Lo stesso Punto di Riconsegna non potrà essere riattivato da altra Società di Vendita senza che GAS POLLINO S.R.L. ne abbia richiesto la cessazione amministrativa, solo quest'ultima libera definitivamente il Cliente e fa cessare il contratto di vettoramento tra la GAS POLLINO S.R.L. ed il Distributore locale.

### **Art. 14 - RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI PER LA VENDITA DI GAS**

14.1 – Il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero corrispettivo indicato in bolletta. In deroga a tale previsione il Cliente nei casi e con le modalità di cui al successivo comma, può pagare i corrispettivi dovuti per la fornitura di gas attraverso rate successive. Il Cliente, qualora rientri nelle categorie di cui al successivo comma è informato nella bolletta relativa al pagamento rateizzabile della possibilità di ottenere una rateizzazione dei corrispettivi dovuti e delle relative modalità.

14.2 – La società di Vendita è tenuta ad offrire la rateizzazione:

- a) per i clienti per i quali la periodicità di fatturazione non è mensile qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito in fatturato nella bolletta di conguaglio e gli addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi;
- b) per tutti i clienti, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura;
- c) per i clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di un conguaglio.

14.3 – La rateizzazione non è offerta per corrispettivi inferiori a 50,00 euro.

14.4 – Il Cliente che intende avvalersi della rateizzazione da comunicazione a GAS POLLINO S.R.L. entro il termine fissato per il pagamento della bolletta a pena di decadenza. Nel caso in cui il medesimo cliente finale receda dal contratto per cambio fornitore, l'esercente la vendita ha facoltà di richiedere al cliente finale il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile. L'esercente la vendita, che intenda avvalersi di tale facoltà, è tenuto ad informare il cliente finale nella bolletta che reca un importo per cui può essere richiesta la rateizzazione o nella comunicazione con cui formalizza il piano di rateizzazione concordato.

14.5 – La rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità:

- i. il corrispettivo dovuto è suddiviso in un numero di rate di ammontare costante pari al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio e comunque non inferiore a due;

ii. nel caso in cui il conguaglio sia esclusivamente originato dall'applicazione di variazioni dei corrispettivi afferenti ai servizi di distribuzione e/o di vendita a seguito di deliberazioni di approvazione e/o modifica di tali corrispettivi anche in esecuzione di decisioni di organi giurisdizionali, aventi a riferimento consumi già fatturati, che si riferiscono a più anni di fornitura, l'esercente la vendita ha la facoltà di fissare il numero delle rate pari al numero delle bollette emesse in un singolo anno solare di fornitura nel rispetto della periodicità di fatturazione;

iii. le rate hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, fatta salva la facoltà prevista al successivo punto v.; nel rispetto della predetta periodicità di fatturazione, e fatto sempre salvo quanto previsto al successivo punto v., l'esercente la vendita ha la facoltà di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dai documenti di fatturazione e di inviarle separatamente da questi ultimi;

iv. le rate non sono cumulabili;

v. è facoltà dell'esercente la vendita richiedere il pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente finale di cui al precedente comma 10.5 oppure entro la scadenza della fattura oggetto di rateizzazione; in tale ultimo caso, l'esercente la vendita provvede ad allegare alla fattura oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al cliente finale il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione in accordo a quanto previsto dal presente comma.;

14.6 – Le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento. Nel caso in cui una medesima fattura contenga un conguaglio relativo a consumi effettivi ed un conguaglio derivante dall'applicazione di variazioni dei corrispettivi afferenti ai servizi di distribuzione e/o di vendita aventi a riferimento consumi già fatturati, a seguito di deliberazioni di approvazione e modifica di tali corrispettivi anche in esecuzione di decisioni di organi giurisdizionali, che si riferiscono a più anni di fornitura, troveranno applicazione le previsioni dettate in materia di conguaglio relativo a consumi effettivi.

14.7 - Fatto salvo che l'esercente la vendita è tenuto ad informare preventivamente il cliente finale interessato su quanto previsto ai precedenti commi in modo che possa avvalersene, è facoltà dell'esercente la vendita negoziare con il proprio cliente finale un diverso accordo rispetto a quanto previsto ai precedenti commi. In caso di diverso accordo, la volontà del cliente finale deve essere espressamente manifestata

#### **Art. 15 - GARANZIE APPLICABILI A TUTTI I CLIENTI**

15.1 – GAS POLLINO S.R.L. può richiedere al Cliente all'atto della stipulazione del contratto di vendita, il versamento di un deposito cauzionale o la prestazione di equivalente garanzia.

Sono considerate forme di garanzia equivalenti al deposito cauzionale altri strumenti, individuati da GAS POLLINO S.R.L. e che assolvano alla funzione di assicurare quest'ultima circa l'esatto adempimento da parte del Cliente.

15.2 – In caso di mancato pagamento della somma dovuta a titolo di deposito cauzionale o eventualmente a titolo di adeguamento dello stesso, GAS POLLINO S.R.L. inoltrerà al Cliente un sollecito di pagamento in forma scritta contenente l'indicazione del termine ultimo entro il quale effettuare il versamento del deposito stesso.

Decorso inutilmente tale termine, e fatto salvo il diritto di GAS POLLINO S.R.L. di dichiarare unilateralmente risolto il presente contratto, la stessa procederà comunque a chiedere al Distributore la sospensione della fornitura rimanendo onerata da ogni responsabilità per eventuali danni che da ciò potessero derivare al Cliente.

15.3 – GAS POLLINO S.R.L. non può richiedere al Cliente alcuna somma a titolo di anticipo sui consumi.

#### **Art. 16 - CONDIZIONI PER IL DEPOSITO CAUZIONALE**

16.1 – Il deposito cauzionale deve essere restituito al Cliente non oltre 30 (Trenta) giorni dalla cessazione degli effetti del regolamento di fornitura, maggiorato degli interessi legali.

16.2 – Al Cliente non può essere sospesa la fornitura per un debito il cui valore sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato, ovvero a quello di un equivalente forma di garanzia.

In tal caso GAS POLLINO S.R.L. può trattenerne la somma versata e fatturare nuovamente l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella bolletta successiva.

16.3 – Al momento della cessazione degli effetti del contratto di vendita, per ottenere la restituzione del deposito cauzionale, GAS POLLINO S.R.L. non può richiedere al Cliente di presentare alcun documento attestante l'avvenuto versamento.

#### **Art. 17 - AMMONTARE DEL DEPOSITO CAUZIONALE**

Il valore massimo del deposito cauzionale è così determinato:

a) per i clienti con consumo fino a 500 mc/anno, l'ammontare del deposito non può superare il valore di 30,00 euro;

b) per i clienti con consumo superiore a 500 mc/anno e fino a 1500 mc/anno l'ammontare del deposito non può superare il valore di 90,00 euro; c) per i clienti con consumo superiore a 1500 mc/anno e fino a 2500 mc/anno l'ammontare del deposito non può superare il valore di 150,00 euro; d) per i clienti con consumo superiore a 2500 mc/anno e fino a 5000 mc/anno l'ammontare del deposito non può superare il valore di 300,00 euro; e) per i clienti con consumo superiore a 5000 mc/anno l'ammontare del deposito non può superare il valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente. Gli importi relativi ai consumi vanno considerati al netto delle imposte.

**Art. 18 - DOMICILIAZIONE BANCARIA, POSTALE O SU CARTA DI CREDITO COME FORMA DI GARANZIA**

La domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito della bolletta è considerata forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale per i clienti con consumi fino a 5000 mc/anno.

#### **Art. 19 - MODALITA' E PROCEDURA DI RECLAMO**

19.1 – GAS POLLINO S.R.L. rende disponibile al Cliente finale un modulo prestampato recante modalità e procedure da seguire per l'inoltro del reclamo. Il modulo riporta indicazioni sulle modalità di inoltro, nonché sulle procedure di ricevimento e di riscontro del reclamo adottate dall'esercente.

19.2 – Il Cliente può inoltrare reclamo con ogni altro mezzo idoneo a portare a conoscenza di GAS POLLINO S.R.L. motivi su cui si fonda il reclamo stesso, purché tale mezzo consenta di accertarne la data del ricevimento.

#### **Art. 20 - CESSAZIONE DELLA FORNITURA GAS E SUBAFFITTO**

20.1 – Nel caso di cessazione del consumo o subaffitto del locale e del rispettivo impianto, il Cliente dovrà darne immediata comunicazione al Venditore per la verifica della lettura e per l'arresto del misuratore; In caso contrario il Cliente resterà responsabile nei confronti del Venditore dei consumi effettuati e di ogni altro aspetto per il quale sia ordinariamente responsabile ai sensi del presente contratto e della richiesta di fornitura.

20.2 – In caso di violazione degli obblighi di cui al precedente comma, il Venditore, fermo restando ogni diritto ed azione a tutela dei propri interessi può, a sua scelta, dichiarare unilateralmente risolto il presente contratto.

#### **Art. 21 - NORME GENERALI PER L'UTILIZZO DEL GAS METANO**

21.1 – Il Cliente dovrà utilizzare esclusivamente apparecchi omologati, rivolgersi per gli interventi periodici di manutenzione a personale abilitato, rispettare le norme di buona tecnica UNI CIG 7129 e successive modifiche e integrazioni.

21.2 – In caso di odore di gas non dovrà accendere luci ma aprire le finestre e chiudere sia il rubinetto dell'impianto interno che quello a valle del contatore. Il Venditore non potrà essere in alcun modo responsabile degli incidenti di qualunque specie che avvenissero presso il Cliente.

#### **Art. 22 - SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE**

Nel rispetto di quanto disposto agli articoli 12 e 13 del presente regolamento della fornitura e ferma la facoltà unilaterale del Venditore di dichiarare comunque espressamente risolto il presente accordo al verificarsi dei casi di seguito illustrati ai punti a) b) e c), il Venditore potrà comunque sospendere la fornitura del gas, inoltrando apposita richiesta in tal senso al Distributore, previo inoltro al Cliente di un avviso scritto con l'indicazione del termine per adempiere e della conseguenza del mancato adempimento, nei seguenti casi:

a) Qualora il Cliente non ottemperasse all'obbligo del pagamento degli importi dovuti;

b) Qualora il Cliente impedisse o ostacolasse gli incaricati del Venditore e del Distributore nel libero accesso ai locali per la verifica del contatore o per l'ispezione dell'impianto in qualsiasi momento questa venisse effettuata.

c) Qualora il Cliente non fornisse la dichiarazione di conformità dell'impianto ovvero questo fosse giudicato non più a norma dalle competenti autorità a prescindere dai verificarsi di situazioni di pericolo o di incidenti gravi.

Fermo restando il diritto del Venditore di avvalersi comunque della presente clausola risolutiva espressa e di dichiarare pertanto risolto il presente contratto al verificarsi degli inadempimenti di seguito illustrati, la sospensione del servizio avverrà invece senza alcun preavviso qualora da parte degli incaricati del Venditore ovvero del Distributore si riscontrasse la rottura dei sigilli dei contatori, la manomissione dei contatori stessi, la sottrazione di gas non misurato, l'uso degli impianti in maniera non conforme al contratto ovvero ancora si riscontrasse il cambio o la modifica della ragione o della denominazione sociale di ditte o società commerciali non seguito dalla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura. In caso di fallimento del cliente il rapporto è risolto di pieno diritto dal momento della sentenza dichiarativa; Qualora fosse autorizzato l'esercizio provvisorio, il curatore del fallimento dovrà stipulare un nuovo contratto di fornitura. In caso di sospensione della fornitura per morosità il Venditore chiederà al Cliente, prima della riattivazione del servizio, il pagamento del contributo di disattivazione e riattivazione della fornitura. Negli altri casi il Venditore procederà al riavvio della somministrazione solo previo integrale pagamento da parte del Cliente dei danni subiti e del contributo di sospensione e di riattivazione. In questi casi il Venditore si riserva altresì il diritto di non riattivare il servizio se non previa prestazione da parte del Cliente, di apposito deposito cauzionale di importo calcolato sulla base di 4 periodi di consumo massimo.

#### **Art. 23 - FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità o alla risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva:

a) il giudice del luogo di residenza o domicilio del Cliente, persona fisica che stipula il contratto per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, qualora il contratto sia stato concluso fuori dai locali commerciali ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del D. Lvo 206/2005 (Codice del consumo);

b) il foro di Castrovillari in tutte le altre ipotesi.

#### **Art. 24 - REGISTRAZIONE – ONERI FISCALI**

Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso a tasso fisso ai sensi degli art. 5 e 40 del DPR 26 Aprile 1986 n°131 : in tal caso le relative imposte sono a carico del Cliente.

#### **Art. 25 - CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

D.Lgs. n. 196 del 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito "Codice") nonché, a partire dal 25 maggio 2018, dal Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito, "GDPR"). I dati personali forniti saranno trattati da Gas Pollino s.r.l. per le finalità connesse o strumentali alla conclusione ed esecuzione del Contratto, agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo. In caso di mancato conferimento dei dati, non si potrà dar seguito alle operazioni richieste. Il trattamento sarà effettuato per consentire la gestione dei necessari rapporti con il Distributore Gas (sulla base del codice di rete), soggetti ai quali tali dati potranno essere a tal fine comunicati. Il Cliente, con la formulazione del contratto, riconosce altresì che la "chiamata di conferma" di cui alla Delibera ARERA 153/2012/R/com, durante la quale il Cliente potrà confermare o meno la propria volontà di stipulare il Contratto, potrà essere registrata. Oggetto del trattamento saranno i dati personali raccolti per la sottoscrizione degli suddetti contratti mediante apposizione, da parte del Cliente, di firma su Modulo cartaceo o in formato digitale. Previo espresso consenso del Cliente rilasciato nell'apposito riquadro del Contratto, i dati personali raccolti potranno essere trattati anche per le seguenti finalità: a) future iniziative promozionali curate da Gas Pollino s.r.l., analisi e ricerche di mercato effettuate direttamente da Gas Pollino s.r.l. o attraverso società terze nonché future iniziative promozionali curate da altre imprese, tutte finalizzate a sviluppare la attività complessiva dell'offerta di Gas Pollino s.r.l., nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi compreso quanto disposto dal D.P.R. n. 178 del 7 settembre 2010 contenente il "Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali". Il consenso al trattamento dei dati per le suddette finalità è facoltativo e l'eventuale mancato consenso non impedisce la conclusione né pregiudica l'esecuzione, la gestione e il rinnovo del Contratto. I dati raccolti da Gas Pollino s.r.l., anche con strumenti elettronici o comunque automatizzati atti a consentire la loro raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione, verranno trattati dalle funzioni aziendali preposte alla gestione operativa, amministrativa e contabile del rapporto commerciale, il cui personale è specificatamente incaricato del trattamento e opportunamente istruito al fine di garantire la riservatezza ed evitare la perdita, la distruzione, gli accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti degli stessi dati. Tali dati saranno archiviati mediante un processo che ne consentirà l'integrità, la immutabilità e la leggibilità nel tempo e, una volta concluso il processo di sottoscrizione, i documenti saranno memorizzati su idoneo supporto informatico. Il trattamento dei dati sarà effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione degli stessi strettamente correlate agli obblighi, ai compiti e alle finalità descritte dalla presente informativa. I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. In particolare, il trattamento dei dati personali del Cliente per le finalità di profilazione terminerà trascorso un anno dal termine del rapporto contrattuale con Gas Pollino s.r.l., i trattamenti di dati personali del Cliente a fini marketing cesseranno trascorsi due anni dal termine del rapporto contrattuale. I dati saranno, altresì, comunicati a imprese terze che svolgeranno per conto di Gas Pollino s.r.l. compiti di natura tecnica, organizzativa ed operativa e saranno a loro volta designate quali responsabili del trattamento oppure opereranno in totale autonomia come distinti titolari del trattamento. Si tratta, a titolo esemplificativo, di società che svolgono interventi tecnici sugli impianti, attività di acquisizione e di gestione della clientela, incassi e pagamenti, trasmissione, stampa, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni e dei documenti alla clientela, archiviazione dei documenti relativi ai rapporti intercorsi con i Clienti, revisione contabile e certificazione di bilancio e, previo espresso consenso del Cliente, a società che effettuano iniziative promozionali per conto di Gas Pollino s.r.l. o per proprie finalità o che svolgono sondaggi, ricerche e analisi di mercato per conto di Gas Pollino s.r.l.. La normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali riconosce agli interessati il diritto di accesso ai propri dati personali, nonché di ottenere le informazioni relative al trattamento o chiederne la rettifica, e la cancellazione, nonché di revocare il proprio consenso per quanto riguarda il trattamento per finalità di marketing. Qualora ne ricorrano i presupposti, a partire dal 25 maggio 2018, il GDPR riconosce agli interessati il diritto alla limitazione del trattamento e alla portabilità dei dati così come la possibilità di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, qualora l'interessato ravvisi una violazione dei suoi diritti ai sensi del GDPR. Nel garantire che i dati del Cliente saranno trattati da Gas Pollino s.r.l. in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per gli scopi legittimi su esplicitati e, se necessario, aggiornati ai medesimi scopi, precisiamo che essi, nel loro complesso, saranno conservati nella titolarità di Gas Pollino s.r.l. Via XX settembre,63 – 87012 Castrovillari (CS). L'interessato potrà esercitare i diritti ad esso riconosciuti contattando Gas Pollino s.r.l. Servizio Clienti al numero 0981.22630. Per aggiornamenti sul Responsabile del Trattamento dei dati personali è a disposizione del Cliente il Servizio Clienti e una mail dedicata per tutte le informazioni [rdp@gaspollino.it](mailto:rdp@gaspollino.it).

#### **Art. 26 - DURATA E RECESSO**

26.1 – Fatto salvo quanto stabilito dalle parti in seguito all'eventuale adesione del Cliente a campagne promozionali o offerte, la durata del presente accordo è stabilita in anni uno a partire dalla data in cui il Cliente ha la disponibilità della fornitura e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da inviarsi all'altra parte mediante raccomandata A/R con preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di scadenza.

26.2 – In base a quanto disposto dalla Delibera ARERA n°144/07 e successive modifiche ed implementazioni, il Cliente può esercitare in qualsiasi momento la facoltà di recedere unilateralmente da contratto, mediante raccomandata A/R, da inviarsi con preavviso di 30 giorni nell'ipotesi in cui si tratti di Cliente finale domestico, ovvero di 90 giorni nell'ipotesi di Cliente finale non domestico con consumi di gas non superiori a 200.000 mc/anno.

26.3 – nel caso in cui il Cliente eserciti il diritto di recesso non già a fine di cambiare esercente, bensì allo scopo di cessare la fornitura e di contratti ad essa collegati. Il termine di preavviso è di 30 giorni ed inizia a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte di GAS POLLINO S.R.L.

26.4 – Il Venditore può esercitare in qualsiasi momento il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, mediante invio di raccomandata A/R con preavviso di sei mesi.

26.5 – Il termine di preavviso decorre a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Venditore o del Cliente finale.

26.6 – La fatturazione dei consumi, sia nel caso di disdetta che nel caso di recesso, si conclude con l'emissione dell'ultima bolletta/fattura a seguito dell'apposizione dei sigilli al contatore o, nel caso di subentro di altro fornitore con l'acquisizione a sistema della data e della lettura del contatore stabilita per il subentro stesso.

#### **Art. 27 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 della Delibera ARERA n°126/04 e successive modifiche ed implementazioni, nonché dall'art.47 del Codice del Consumo: - nel caso di contratto concluso in luogo diverso dai locali commerciali del Venditore, il Cliente può recedere senza oneri entro 10 giorni dalla data di conclusione del contratto: - nel caso di contratto concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, il Cliente può recedere senza oneri entro 10 giorni dal ricevimento del contratto. La comunicazione di recesso dovrà essere inviata a mezzo di raccomandata A/R a GAS POLLINO S.R.L. – Via Roma, 23 – 87012 CASTROVILLARI (CS)

#### **Art. 28 - CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il Cliente acconsente espressamente, ex art. 1406 del Codice Civile che GAS POLLINO S.R.L. potrà cedere il presente contratto ad altra società terza, o ad una società controllata o controllante, autorizzata alla vendita del gas, senza che ciò comporti un aggravio di costi per il Cliente o condizioni meno favorevoli.

#### **Art. 29 – PREZZO**

29.1 – Il prezzo della somministrazione è stabilito in applicazione dei provvedimenti degli organi competenti in materia e verrà adeguato periodicamente sempre nel rispetto delle previsioni contenute nei provvedimenti degli stessi organi competenti in materia.

29.2 – Attualmente il prezzo applicato è quello indicato in allegato al presente accordo. In materia di prezzi, tariffe e condizioni fiscali vale anche quanto contenuto nel Codice di Condotta Commerciale, di cui alla delibera dell'ARERA n°104/2010.

#### **Art. 30 - PRONTO INTERVENTO**

30.1 – L'attività di pronto intervento è svolta dal Distributore che gestisce la rete locale.

30.2 – Il Venditore, con la prima bolletta provvederà a fornire al Cliente i numeri di emergenza del Distributore per ogni eventuale necessità del Cliente medesimo.

30.3 – Ogni variazione dei numeri telefonici del Distributore dedicati alle attività di pronto intervento verrà comunicata dal Venditore al Cliente con la prima bolletta successiva. In ogni caso i numeri di emergenza sono affissi in bacheca presso le sedi del Venditore.

#### **Art. 31 - INTERRUSSIONI DEL SERVIZIO**

Nessun interruzione, risarcimento, o altra pretesa potranno essere, a qualsivoglia titolo, avanzati dal Cliente nei confronti del venditore per il caso in cui l'interruzione dell'erogazione dipenda da caso fortuito, forza maggiore, da problemi sulla rete di distribuzione locale ovvero di trasporto nazionale ovvero da circostanze comunque imputabili al Distributore locale ovvero al trasportatore nazionale. In tali casi l'interruzione ovvero la mancata erogazione non potranno costituire ragioni di risoluzione del contratto ne potrà essere imposto al Venditore di provvedere al trasporto della materia prima in qualsiasi modo fino ai punti di consegna.

#### **Art. 32 - INDENNIZZI AUTOMATICI**

Il Cliente ha diritto di ottenere degli indennizzi automatici previsti dalla vigente normativa in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità commerciale come indicato nella carta dei servizi presente sul sito internet dell'azienda.

#### **Art.33 – PROMOZIONI ATTIVE IN CASO DI RITARDATO O MANCATO PAGAMENTO**

33.1 GAS POLLINO S.R.L., in caso di mora del Cliente, invia a quest'ultimo una comunicazione a mezzo di lettera raccomandata semplice indicante il termine ultimo entro cui il Cliente deve provvedere al pagamento all'esercente, tempi entro i quali, in costanza di mora, le eventuali promozioni attive possono essere sospese. Detta comunicazione ha il valore di costituzione in mora anche agli effetti di cui al precedente art.12.